



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Roma, 1 – 31055 Quinto di Treviso TV – Tel. 0422/472311 Fax 0422/472380

Codice Fiscale 80008290266 - P.Iva 01253020265

Prot. n. 9124

26.05.2006

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

In esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio I° Affari Generali, Servizi al Cittadino, Tributi e Personale,

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 così come modificato dal D.Lgs. n. 65/2000;

VISTO il DPR 573/94;

si intende appaltare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo secondo le seguenti prescrizioni e la normativa vigente in materia per quanto non compreso nel presente bando.

Le Società interessate possono richiedere informazioni presso l'Ufficio Segreteria del Comune (tel. 0422 472366) nella persona del Responsabile del procedimento, dr. Massimo Palladino, e prendere visione del bando nel sito internet del Comune www.comune.quintoditreviso.tv.it

ART.1

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio professionale di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di QUINTO DI TREVISO della durata di tre anni e sarà aggiudicato a mezzo di pubblico incanto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 2

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

I partecipanti dovranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di QUINTO DI TREVISO entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **6 GIUGNO 2006** la propria offerta, redatta in lingua italiana, in una busta sigillata controfirmata sui lembi di chiusura in cui all’esterno dovrà essere riportata, l’indicazione del mittente e l’indirizzo dello stesso oltre la dicitura: **“BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO”**. Detto termine è da ritenersi perentorio. L'amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle offerte.

La busta deve contenere quanto segue:

A) Domanda di partecipazione in bollo, che può essere redatta sulla base del fac-simile di cui all’allegato A del presente bando, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante alla quale sia allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 nella quale l’impresa partecipante attesti :

1. l’iscrizione all’albo dei mediatori di assicurazione (ex legge 28.11.1984 n. 792 ora sostituita dal CODICE DELLE ASSICURAZIONI decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209).
2. l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3. di non essere radiato, sospeso o colpito da provvedimenti con analoghi effetti in relazione all’iscrizione al registro di cui all’art. 109 del D.lgs. 209/2005

4. di non aver riportato condanne penali implicanti l'incapacità legale o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nè di avere notizia di procedimenti penali analoghi pendenti a proprio carico;
5. di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici incanti e che non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dal D.Lgs. 08.08.1994 n. 490 nei confronti dei soggetti previsti dalla vigente normativa in materia;
6. di non trovarsi comunque nelle cause di esclusione di cui all'art.12 del D.Lgs. 157/1995, così come modificato dal D.Lgs. 25.2.2000 n. 65;
7. di essere in regola con le norme sul lavoro dei disabili, ovvero non esserne obbligato;
8. di rispettare per il personale impiegato nel servizio la normativa e gli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
9. di accettare integralmente e senza riserve il presente bando di gara e il capitolato speciale che regola la gara in argomento;
10. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla gara;
11. che non sussistono partecipazioni di controllo o di collegamento con compagnie di assicurazione;
12. di non aderire ad alcun raggruppamento temporaneo che partecipa alla gara stessa;
13. di non trovarsi in stato di fallimento o essere assoggettata a procedure fallimentari.

B) l'Offerta Tecnico economica, contenuta in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura come da schema di cui all'allegato B) del presente bando sottoscritta dal titolare o legale rappresentante alla quale sia allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e **contenente la Relazione Tecnica** che deve essere redatta con le caratteristiche di seguito illustrate che riporti tutti i dati rilevanti al fine della attribuzione del punteggio relativo all'art. 6 del presente bando.

ART.3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara per l'aggiudicazione del servizio di brokeraggio è aperta a prestatori di servizi di brokeraggio assicurativi e loro raggruppamenti in possesso dei requisiti previsti dalla lett. A) del precedente articolo.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione ovvero anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione.

ART. 4

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

In caso di raggruppamenti di imprese, "l'offerta" e i documenti che la compongono, deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare, in apposita dichiarazione che sarà allegata al contratto, in modo dettagliato ed esaustivo, le "parti" di servizio (anche in termini percentuali) di cui al capitolato speciale d'appalto, che saranno eseguite dalle singole imprese, indicando il nome del broker iscritto all'albo che farà da riferimento per la propria quota di servizio, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di Raggruppamento di imprese i requisiti di cui all'art. 3 dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento.

ART. 5

SUBAPPALTO:

E' fatto assoluto divieto alla impresa appaltatrice di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il servizio in oggetto In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART.6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La valutazione dell'offerta sarà effettuata da Commissione all'uopo nominata. Verificata la regolarità della documentazione prodotta e l'offerta tecnico economica, la Commissione aggiudicherà il servizio, utilizzando il criterio di cui all' art. 23 comma 1° lett. b) D.Lgs 17.03.1995 n. 157, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di valutazione di seguito indicati:

A ciascuna offerta può essere attribuito un punteggio massimo così suddiviso:

| | ELEMENTO CONSIDERATO | Max Punti |
|---|--|----------------------|
| A | Numero di Enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, di cui almeno 10 nella Regione Veneto, acquisiti con regolare mandato e gestiti dalla ditta alla data di scadenza del presente bando. | 10 |
| B | Numero degli accessi che, in caso di aggiudicazione, si obbliga ad effettuare presso i competenti uffici del Comune per il puntuale e completo espletamento delle attività di servizio previste dal capitolato speciale di incarico. | 10 |
| C | Compensi che, in caso di aggiudicazione, saranno posti a carico delle compagnie di assicurazione sulle polizze diverse da quelle RCA. | 10 |
| D | Anzianità di iscrizione al registro dell'impresa broker di cui all'art 109 del Codice delle Assicurazioni (art. 343 delle norme transitorie). | 10 |
| E | Anzianità del broker dedicato di cui all'art 109 del Codice delle Assicurazioni (art. 343 delle norme transitorie). | 10 |
| F | Compensi che, in caso di aggiudicazione, saranno posti a carico delle compagnie di assicurazione sulle polizze RCA. | 10 |
| G | Massimale della polizza RC professionale stipulata a copertura dei danni a terzi causati nell'esercizio della propria attività professionale.(massimale minimo richiesto: €2.600.000,00) | 10 |
| H | Incidenza percentuale dei premi lordi di polizza intermediati con riferimento a clienti di natura pubblica (enti ed aziende private a partecipazione pubblica) e premi totali intermediati dall'impresa con riferimento alla totale clientela gestita, sia pubblica che privata, alla data di presentazione della domanda. | 10 |
| I | Relazione tecnica (massimo n. 5 facciate formato A4, carattere Arial 12) | 20 |
| | | |

Il punteggio per l'elemento A) sarà attribuito sulla base di un elenco degli Enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, **di cui almeno 10 nella Regione Veneto.**

Si assegnerà 1 punto ogni 5 Enti - con regolare mandato - in corso alla data della gara, fino ad un massimo di 10 punti.

Il punteggio per l'elemento B) sarà attribuito come segue:

- Punti 1 per un accesso trimestrale;
- Punti 3 per un accesso bimestrale;
- Punti 5 per un accesso mensile;
- Punti 10 per un accesso con cadenza quindicinale.

Il punteggio per l'elemento C) sarà attribuito come segue:

| commissioni non RCA | Punti |
|---|-------|
| Fino ad un massimo del 9% | 10 |
| Oltre il 9 % e fino ad un massimo del 10% | 8 |
| Oltre il 10% e fino ad un massimo del 13% | 7 |
| Oltre il 13% e fino ad un massimo del 14% | 6 |
| Oltre il 14% e fino ad un massimo dei 15% | 5 |

Il punteggio per l'elemento D) sarà attribuito come segue:

- Punti zero ai concorrenti che vantano solo cinque anni di iscrizione al Registro. Punti 1 per ogni anno intero di iscrizione al registro successivo al quinto fino ad un massimo di punti 10;

Il punteggio per l'elemento E) sarà attribuito come segue:

- 1 punto per ciascun anno pieno di iscrizione al registro fino ad un massimo di 10 punti;

Il punteggio per l'elemento F) sarà attribuito come segue:

| Commissioni polizze RCA | Punti |
|---|-------|
| Fino ad un massimo del 5% | 10 |
| Oltre il 5% e fino al 6% | 8 |
| Oltre il 6% e fino ad un massimo del 7% | 6 |
| Oltre il 7% e fino ad un massimo dell' 8% | 4 |
| Oltre l' 8% | Zero |

Il punteggio per l'elemento G) sarà attribuito come segue:

| MASSIMALE | PUNTI |
|---|----------|
| Per un massimale minimo di € 2.600.000,00 | 3 punti |
| Per un massimale da € 2.500.001,00 a € 3.500.000,00 | 4 punti |
| Per un massimale da € 3.500.001,00 a € 5.000.000,00 | 7 punti |
| Per un massimale oltre € 5.000.000,00 | 10 punti |

Il punteggio per l'elemento H) sarà attribuito assegnando un punteggio di “specializzazione al settore pubblico” dato dalla “percentuale” risultante dal rapporto tra il totale premi intermediati per clienti pubblici (enti ed aziende private a partecipazione pubblica) e totale premi dei clienti dell'impresa (intero portafoglio gestito sia pubblico che privato) alla data di presentazione della domanda, come segue:

| | |
|--|----------|
| percentuale inferiore o uguale al 25%: | punti 3 |
| percentuale superiore al 25% fino al 50% | punti 5 |
| percentuale superiore al 50% | punti 10 |

Il punteggio per l'elemento I) sarà attribuito fino ad un massimo di 20 punti, come segue:

Dovrà essere allegata una relazione tecnica per iscritto steso su massimo di 5 facciate formato A4, carattere Arial 12, con specificazione delle notizie e modalità di fornitura, che seguono:

- a) predisposizione di un sommario assicurativo a cadenza almeno annuale (entro 3 mesi da ogni scadenza ricorrente delle polizze);
- b) qualità tecnica del progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi dell'Amministrazione, il livello di collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione;
- c) curriculum vitae del broker dedicato e quello di un suo sostituto. Il broker dedicato dovrà essere anche responsabile del coordinamento e responsabile della qualità del servizio;
- d) l'organizzazione dell'ufficio operativo che terrà i rapporti amministrativi nonché sede del broker dedicato con tutti i riferimenti telefonici, telefax, e-mail;
- e) modalità e tempi di resa dei servizi e di accesso al Comune - predisposizione di un reporting di spesa per cassa e competenza con indicazione dei servizi amministrativi prestati e dei raccordi operativi con la Vs struttura;
- f) prestazione del servizio di consulenza e assistenza su tutte le tematiche assicurative a favore del Comune, anche con riferimento alle polizze presentate dalle ditte appaltatrici nell'ambito degli appalti assegnati dal Comune;
- g) altri servizi prestati, senza oneri per il Comune;

Non saranno presi in considerazione documenti eccedenti a quelli sopra richiesti.

Per l'attribuzione del punteggio ai concorrenti partecipanti in A.T.I. si procederà come segue:

- **Per l'elemento A)** si prenderà in considerazione la sommatoria dei Comuni annoverati tra i propri clienti nella Regione Veneto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- **Per l'elemento B)** si prenderà in considerazione il dato indicato nell'offerta della capogruppo e valido per tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- **Per l'elemento C)** si prenderà in considerazione il dato indicato nell'offerta della capogruppo e valido per tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- **Per l'elemento D)** si prenderà in considerazione solo l'impresa che, rispetto alle altre imprese dello stesso raggruppamento, risulta iscritta da più tempo all'Albo dei Broker di cui al D. lgs 209/2005;
- **Per l'elemento E)** si prenderà in considerazione il dato indicato nell'offerta secondo la scelta effettuata dal raggruppamento con il vincolo che il broker dedicato dovrà aver sede presso l'ufficio operativo (il comune si riserva di verificare l'autenticità delle dichiarazioni convocando di persona il broker dedicato);
- **Per l'elemento F)** si prenderà in considerazione il dato indicato nell'offerta della capogruppo e valido per tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- **Per l'elemento G)** si prenderà in considerazione il dato relativo al massimale più elevato (in caso di ATI il più elevato tra quello dichiarato dalle singole associate);
- **Per l'elemento H)** rapporto di specializzazione al settore pubblico (in caso di ATI l'indice percentuale scaturirà dal rapporto tra i premi complessivi delle partecipanti);
- **Per l'elemento I)** la relazione tecnica è unica (in caso di ATI dovrà essere sottoscritta da tutte le partecipanti).

Sarà ritenuta "offerta" più vantaggiosa quella che otterrà il punteggio più alto dalla somma dei punteggi ottenuti.

ART. 7

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà esperita il giorno 7.06.2006 alle ore 9.00 presso la sede municipale di p.zza Roma 2.

La gara ha luogo con il sistema del pubblico incanto esperito con le modalità del R.D. 23.05.1924,

n. 827, per quanto applicabili, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 157/95.

Le offerte saranno esaminate da apposita commissione di gara composta dal Responsabile del Servizio in qualità di presidente e da altri due membri scelti dallo stesso responsabile.

La predetta commissione procederà, all'apertura dei plichi contenenti la "domanda di partecipazione", regolarmente pervenuti, per verificare le dichiarazioni e i documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione alla gara.

Esaminata la documentazione succitata si procederà all'apertura dei plichi contenenti l' "offerta tecnico-economica" dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente.

La seduta sarà quindi sospesa e si procederà, in seduta non pubblica, all'esame delle offerte tecniche economiche, per l'assegnazione del relativo punteggio. La gara proseguirà in seduta pubblica per la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Sarà dichiarato aggiudicatario del servizio l'impresa concorrente che, dalla somma dei punteggi ottenuti, risulterà aver raggiunto il punteggio maggiore.

La commissione procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purchè valida e giudicata congrua.

In caso di parità di punteggio delle offerte si procede per estrazione a sorte.

ART. 8

ESCLUSIONI – AVVERTENZE

Resta inteso che:

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- sono escluse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra i dati indicati in cifre e quelli indicati in lettere sono ritenuti validi quelli indicati in lettere;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 02.09.2004 o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse nelle dichiarazioni le indicazioni ed attestazioni ivi previste; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara. In questo caso l'offerta resta sigillata e, debitamente controfirmata dal Presidente con indicate le irregolarità riscontrate (che saranno pure riportate nel verbale), rimane acquisita agli atti della gara;
- sono altresì escluse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione delle condizioni offerte;
- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, di non perfezionarla o di non sottoscrivere il contratto, dandone comunque comunicazione ai concorrenti o all'aggiudicatario, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta e la mancata allegazione di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore dà luogo all'esclusione dalla gara;
- costituisce altresì causa di esclusione la partecipazione di una stessa impresa singolarmente e quale componente di un raggruppamento, nonché la presenza contestuale in più raggruppamenti;

- l'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni contenute nella documentazione di gara, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
- in caso di accertata difformità, il Comune dispone la revoca dell'aggiudicazione con richiesta dei danni eventualmente subiti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- é espressamente attribuita al Comune di Quinto di Treviso la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza stabilita ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.

ART. 9

EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE E ONERI DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'aggiudicazione è subito impegnativa per l'aggiudicatario provvisorio, essa non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta aggiudicazione definitiva.

L'offerente trascorsi 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva della gara, senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia a lui parzialmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese relative alla stipulazione del contratto che avverrà in forma di scrittura privata.

ART. 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, del Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla procedura di gara;
- di configurazione di banca-dati si potrebbe parlare solo per i soggetti che rilevano al fine dell'accertamento dell'"antimafia";
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere le dichiarazioni richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; conseguentemente un eventuale rifiuto del concorrente di rispondere comporta l'esclusione dello stesso dalla gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Piovan Patrizia

Bollo

Spett.le

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara per appalto del servizio di brokeraggio assicurativo.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente a _____, Prov. (_____) via _____, in qualità di:

- Legale rappresentante della Società _____, con sede in _____, ed esercitante l'attività di broker assicurativo;
- In proprio, quale persona fisica esercitante l'attività di broker assicurativo,
- Quale capogruppo di A.T.I. costituita da:

| | Denominazione o Ragione Sociale | Forma giuridica | Sede legale |
|------------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Capogruppo | | | |
| Mandante | | | |
| Mandante | | | |

(specificare per ogni impresa raggruppata tutti gli elementi richiesti, sia per la capogruppo che per le imprese mandanti).

(segnare il punto di interesse)

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla gara indetta dal Comune di QUINTO DI TREVISO per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e a tale scopo, rimossa ogni eccezione e/o riserva,

DICHIARA:

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

consapevole delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso di falsità in atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci ed , in particolare, consapevole delle sanzioni di cui all'art. 76 del citato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, che le notizie fornite con la presente domanda di partecipazione a concorso pubblico per il conferimento dell'incarico del

servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di QUINTO DI TREVISO, relative all'impresa partecipante che rappresenta, corrispondono a verità:

1. Di essere iscritta al registro di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, iscrizione numero _____ ;
2. Di essere iscritta nel registro delle imprese della CCIAA della Provincia di _____ al n. _____ e che l'oggetto sociale è _____ ;
3. Di non essere radiata, sospeso o colpito da provvedimenti con analoghi effetti in relazione all'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.lgs. 209/2005.
4. Di non aver riportato condanne penali implicanti l'incapacità legale o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né di avere notizia di procedimenti penali analoghi pendenti a suo carico;
5. Di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici incanti e che non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dal D.Lgs. 08.08.1994 n. 490 nei confronti dei soggetti previsti dalla vigente normativa in materia;
6. Di non trovarsi comunque nelle cause di esclusione di cui all'art. 12 del D.Lgs 157/1995, così come modificato dal D. Lgs. 25.2.2000 n. 65;
7. Di essere in regola con le norme sul lavoro dei disabili, ovvero non esserne obbligato;
8. Di rispettare per il personale impiegato nel servizio la normativa e gli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
9. Di accettare integralmente e senza riserve le prescrizioni del bando di gara e del capitolato speciale che regola la gara in argomento;
10. L'Impresa non si trova nelle condizioni di cui all'art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla gara;
11. Non sussistono partecipazioni di controllo o di collegamento con compagnie di assicurazioni;
12. L'Impresa non aderisce ad alcun raggruppamento temporaneo che partecipa alla gara stessa.
13. Di non trovarsi in stato di fallimento o essere assoggettata a procedure fallimentari.

In fede

_____, lì _____

Timbro e Firma

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, il sottoscritto _____, dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per fini dell'espletamento della procedura di gara.

_____, lì _____

Timbro e Firma

NOTA BENE:

In caso di associazione temporanea di imprese sia la domanda che l'autorizzazione al trattamento dati (legge privacy) deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti della capogruppo e delle imprese mandanti.

Ai sensi degli artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000 non necessita di autenticazione delle firme apposte, **allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ogni sottoscrittore.**

Spett.le
COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

OGGETTO: Offerta tecnica economica servizio di brokeraggio assicurativo.

In relazione alla gara indetta da codesto spett.le Comune per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo,

il sottoscritto _____, nato a _____ (Prov. _____) il _____, residente a _____, Prov. (_____) via _____, in qualità di:

- Legale rappresentante della Società _____, con sede in _____, ed esercitante l'attività di broker assicurativo;
- In proprio, quale persona fisica esercitante l'attività di broker assicurativo,
- Quale capogruppo di A.T.I. costituita da:

| | Denominazione o Ragione Sociale | Forma giuridica | Sede legale |
|------------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Capogruppo | | | |
| Mandante | | | |

(specificare per ogni impresa raggruppata tutti gli elementi richiesti, sia per la capogruppo che per le imprese mandanti).

(segnare il punto di interesse)

OFFRE

Di espletare detto servizio a patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel "bando di gara" e nel "capitolato speciale". L'offerta resterà vincolata per tutta la durata del contratto.

A tal scopo, il sottoscritto _____, nella qualità innanzi indicata, rimossa ogni eccezione e/o riserva, dichiara che gli elementi di valutazione che compongono la propria offerta sono:

| | |
|---|--|
| A | Numero Enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, di cui almeno 10 nella Regione Veneto , acquisiti con regolare mandato e gestiti dalla ditta alla data di scadenza del presente bando dei Comuni annoverati tra i propri clienti alla data di presentazione della domanda..... |
| B | Numero degli accessi che, in caso di aggiudicazione, si obbliga ad effettuare presso i competenti uffici del Comune per il puntuale e completo espletamento delle attività di servizio previste dal capitolato speciale di incarico..... |
| C | Compensi che, in caso di aggiudicazione, saranno posti a carico delle compagnie di assicurazione sulle polizze diverse da quelle RCA..... |
| D | Anzianità di iscrizione al registro dell'impresa broker di cui all'art 109 del Codice delle Assicurazioni (art. 343 delle norme transitorie)..... |
| E | Anzianità del broker dedicato di cui all'art 109 del Codice delle Assicurazioni (art. 343 delle norme transitorie)..... |
| F | Compensi che, in caso di aggiudicazione, saranno posti a carico delle compagnie di assicurazione sulle polizze RCA..... |
| G | Massimale della polizza RC professionale stipulata a copertura dei danni a terzi causati nell'esercizio della propria attività professionale..... |
| H | Incidenza percentuale dei premi lordi di polizza intermediati con riferimento a clienti di natura pubblica (enti ed aziende private a partecipazione pubblica) e premi totali intermediati dall'impresa con riferimento alla totale clientela gestita, sia pubblica che privata, alla data di presentazione della domanda..... |
| I | Relazione tecnica allegata (massimo n. 5 facciate formato A4, carattere Arial 12.) |

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso di falsità in atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci ed, in particolare, consapevole delle sanzioni di cui all'art. 76 del citato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, dichiara che le notizie fornite nella presente offerta per il conferimento dell'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Quinto di Treviso corrispondono a verità.

In fede
Timbro e Firma

NOTA BENE:

In caso di associazione temporanea di imprese le offerte, per ogni singolo elemento di valutazione, devono essere indicate in successione, prima l'impresa capogruppo e poi le imprese mandanti. L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate.

In caso di A.T.I., la stessa si impegna con la presentazione della domanda al rispetto dell' art. 11 del D.Lgs 157/1995.

Ai sensi degli artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000 non necessita di autenticazione delle firme apposte, allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ogni sottoscrittore.

ALLEGATO C

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

1. OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il Comune di QUINTO DI TREVISO, come sopra rappresentato, conferisce all'impresa che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto relativo al servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da espletarsi, a patti, termini, modalità e condizioni qui di seguito specificati.
2. L'incarico ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker delle seguenti attività specialistiche:
 - a) analisi preliminare dei rischi in capo al Comune, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative;
 - b) presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi del Comune in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
 - c) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi il Comune e, in particolare, predisposizione dei testi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
 - d) collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";
 - e) assistenza nella gestione di eventuali sinistri, anche quando il Comune venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, ancorché riferiti ad epoca precedente, non siano stati definiti alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";
 - f) formazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri che favorisca l'avvio di procedure atte a semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;
 - g) predisposizione di rapporti che esprimano in forma sintetica lo stato dei procedimenti di sinistro in corso, su richiesta del Comune;
 - h) predisposizione di rapporti sullo stato del programma assicurativo, anche in relazione andamento del mercato assicurativo, che permetta di valutare le nuove opportunità offerte e studiare eventuali soluzioni alternative ai contratti assicurativi in essere, su richiesta del Comune;
 - i) eventuali altri servizi offerti in sede di gara ed evidenziati anche nella relazione tecnica;
 - j) formazione al personale del Comune addetto alle pratiche assicurative.
3. Il Broker dovrà completare le attività di cui al presente articolo nel termine che sarà indicato dall'Amministrazione Comunale.

2. DURATA DELL'INCARICO.

4. L'incarico, che viene affidato in esclusiva al Broker aggiudicatario, ha durata triennale, a decorrere dalla data di stipula del contratto, fermo restando gli obblighi del broker a partire dall'aggiudicazione.
5. Alla scadenza naturale dello stesso, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.
6. L'Amministrazione comunale, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza ed opportunità, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai sensi di legge, dandone comunicazione in tal senso al Broker aggiudicatario almeno trenta giorni prima del termine di scadenza del medesimo.
7. L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209.

3. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.

1. L'incarico di cui al presente disciplinare d'incarico non comporta alcun onere diretto, né presente né futuro, per il Comune, poiché l'attività del Broker sarà remunerata, secondo consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie assicuratrici, con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi, sotto forma di commissioni calcolate in percentuale dei premi al lordo delle imposte versati dall'Ente.
2. Il Broker si impegna a non richiedere agli assicuratori commissioni superiori al% per i contratti di Responsabilità civile della circolazione (RCA), e del% per gli altri rami.
3. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative dell'Ente, l'entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dal Comune con l'assistenza del broker.
4. Nessun compenso potrà essere richiesto dal Broker per le attività di brokeraggio svolte, nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione già predisposti, né per eventuali servizi o prestazioni professionali affidate dal broker a terzi collaboratori ditte o professionisti (ad es. centri contabili, consulenze legali e professionali in genere), salvo il caso in cui siano espressamente richieste dal Comune o concordate con lo stesso.

4. OBBLIGHI DEL BROKER.

1. Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo il Comune se non preventivamente e formalmente autorizzato.
2. Il Broker è responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio assicurativo ed è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Il Comune rimane in ogni caso libero di accettare in tutto o in parte, ovvero di non accettare le proposte avanzate.
3. In particolare, il Broker aggiudicatario si impegna ad effettuare quanto segue:
 - a) espletare l'incarico nell'interesse dell'Ente, osservando tutte le indicazioni e le richieste in relazione alle tipologie di compiti e servizi allo stesso affidati;
 - b) osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi;
 - c) garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l'Ente tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
 - d) garantire di volta in volta, se ritenuto necessario dal Responsabile del Servizio e previa richiesta dello stesso, la presenza di proprio personale presso le sedi dell'Ente, secondo modalità offerte in sede di gara.
4. Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento dell'incarico, i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA.

1. E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.
2. In particolare il Broker deve:
 - a) mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni ed altro materiale;
 - b) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.
3. L'Ente autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196.

6. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE.

1. Il Comune si impegna ed obbliga a:
 - a) far pervenire al Broker tutta la documentazione a propria disposizione inerente i contratti di assicurazione;
 - b) fornire allo stesso la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento degli obblighi riguardanti il servizio allo stesso affidato.

7. ADEMPIMENTI DEL COMUNE.

1. Restano in ogni caso di esclusiva competenza del Comune:
 - a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
 - b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
 - c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per le procedure di appalto finalizzate a garantire le coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
 - d) la sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti inerenti ai relativi procedimenti.

8. PAGAMENTO DEI PREMI

1. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.
2. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

9. VERIFICHE E CONTROLLI.

1. Il Comune si riserva la facoltà, senza che al riguardo la società aggiudicataria possa eccepire alcunché, di controllare e verificare in qualsiasi momento la corretta esecuzione del servizio, eseguendo gli accertamenti che riterrà più opportuni.
2. I controlli e le verifiche non liberano la società dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

10. RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL BROKER.

1. Il Comune ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico - nei termini previsti dal Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209 - ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker.
2. Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione Comunale che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.
3. Il Broker deve essere assicurato con polizza contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, per un massimale non inferiore ad € 2.600.000,00 ed è obbligato a mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutto il periodo di durata dell'incarico.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. In caso di inadempienza agli obblighi prescritti dal presente capitolato, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando salva ogni azione di risarcimento danni.
2. Il Comune si riserva di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando, dopo aver richiamato formalmente il Broker, con diffida ad adempiere, all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultimo non vi ottempererà nel termine assegnatogli.
3. E' fatto salvo il diritto del Comune di ottenere il risarcimento di tutti i danni inerenti e conseguenti all'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal Broker.
4. Il contratto si intende risolto *ipso iure*, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D. Lgs.209/2005.
5. E' espressamente attribuita al Comune la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza stabilita ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.
6. In caso di risoluzione anticipata del contratto, ai sensi del presente articolo o per le ipotesi previste dal successivo art. 13, il Broker si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 180 giorni al fine di consentire al Comune di individuare il nuovo Broker.
7. In tal caso, il Comune si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio.

12. FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI.

1. In caso di scioglimento o di liquidazione della società di broker, nonché in caso di fallimento della società di brokeraggio o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto ipso iure a far data dall'inizio delle procedure concorsuali, fatto in ogni caso salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni.

13. CESSIONE E SUBAPPALTO.

1. E' fatto assoluto divieto alla impresa appaltatrice di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
2. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, il Broker dovrà rispondere direttamente, sia verso il Comune sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del Capitolato Speciale d'Appalto compiute dal subappaltatore.

14. SPESE CONTRATTUALI.

1. E' ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto.
2. Ai fini fiscali, il valore del presente incarico sarà determinato in base ai compensi risultanti dall'offerta economica e calcolati sull'ammontare delle polizze in essere.

15. FORO COMPETENTE.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è esclusivamente competente il Foro di Treviso. E' escluso il giudizio arbitrale.